



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 23 del registro

Data 5 maggio 2021

Oggetto: Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. xxxx/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 75.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:07 e s.s. in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite modalità telematiche ai sensi della determinazione n. 1 del 06.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale f.f. avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)", in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Amato Paola	presente	9) Ferraro Elisabetta	presente
2) Arnone Angelo	presente	10) La Barbera Francesco	presente
3) Bonanno Giuseppe	presente	11) Romano Vincenzo	presente
4) Cerniglia Filippo	assente	12) Stadarelli Rosalia	assente
5) Cocchiara Agostino	presente	13) Strano Giusto	presente
6) D'Acquisto Rosalia	presente	14) Tripoli Salvatore	presente
7) Falletta Sonia	presente	15) Tubiolo Antonino	presente
8) Ferraro Antonino	presente	16) Vicari Giovanna	presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"

Premesso che:

- con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del 12/08/2002 è stato adottato il P.R.G. del Comune di Misilmeri ed i suoi allegati;
- la sig.ra xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ha presentato nei termini una opposizione (n. 75) relativa ai fondi di proprietà identificati in catasto al Foglio 20 part. 2059, ricadente nel PRG adottato in parte in ZTO "Br1", in parte in ZTO "E2" e in parte in asse stradale di previsione, rilevando che:

"1. il PRG nella fattispecie per l'area interessata, non risulta corredato, come dovrebbe, di un piano particolareggiato e delle prescrizioni esecutive, tant'è che la destinazione prevista "Br1" tratta le zone residenziali esistenti e di completamento, le quali comprendono gli agglomerati abusivi oggetto di piani particolareggiati di recupero urbanistico (PPRU) non ancora definiti e approvati amministrativamente; all'art. 6 delle norme di attuazione allegate al piano rimanda a specifici piani particolareggiati obbligatori la definitiva destinazione urbanistica;

2. l'appezzamento di terreno è ubicato in un'area di completamento edilizio sita ai bordi di un comprensorio totalmente edificato, rientrando pertanto in zona urbana da edificare, cosiddetta zona omogenea "B" a norma del D.I. 2/4/1968 n. 1444.

Con la redazione dell'adottando PRG viene previsto sul predetto terreno l'attraversamento in senso longitudinale di una strada carrabile avente una sezione di ml. 10,00 e buona parte di uno svincolo circolare a raso che di fatto invade il terreno originariamente destinato a zona "B1" pregiudicandone il diritto edificatorio così come acquisito con il precedente strumento urbanistico "PdF". Allo stato attuale l'area "edificabile" risulta contrassegnata nel PRG con il simbolo "Br1" come innanzidetto, ma con una cospicua riduzione del lotto da mq. 5.200,00 a mq. 3.000,00 circa a causa dell'attraversamento della nuova strada, pertanto con una diminuzione di 2.200,00 mq. E di corrispettivi mc. 11.000,00 rispetto ai precedenti; considerando altresì i distacchi che si dovranno lasciare dai cigli stradali, se ne conclude che la suscettibilità edificatoria è notevolmente compromessa se non annullata, tutto ciò chiaramente configura un danno patrimoniale ingente e senz'altro sproporzionato";

- la sig.ra xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ha concluso la propria opposizione chiedendo "al fine di non avere lesa il diritto edificatorio già acquisito, che venga ripristinata la configurazione del lotto originario come da P.d.F. con gli indici e le prescrizioni nello stesso contenute";

- sulla opposizione n° 75 in argomento il progettista del P.R.G. si era espresso, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla L.R. 71/78, per la sua non accoglibilità, atteso che "nel caso in specie, (...), sull'area dell'arcorrente ricade un asse viario che per il carattere di collegamento ha una valenza anche extra comunale. (...) Tale asse di idonea sezione rappresenta quindi una arteria di grande circolazione e delimita il margine esterno dell'intero abitato, oltre il quale sono state individuate zone di insediamenti produttivi esistenti e ambiti di "bordo urbano" costruite abusivamente e perimetrare per una pianificazione attuativa di riordino urbanistico. La peculiarità delle scelte afferenti la grande viabilità hanno creato una occasione per riguardare le aree a margine del vallone Rigano perfettamente pianeggianti e suscettibili di esondazioni, prevedendo idonee zone di verde di tutela dei valloni e di zone di verde agricolo di pausa e rispetto delle urbanizzazioni. La riproposizione della destinazione del P.d.F. per l'area, compresa la nuova arteria e il Vallone Rigano, risulta improponibile, avendo avuto il

riguardo il PRG di classificare la rimanente area quale zona Br1, sottoposta a pianificazione attuativa per la quale è stata riconosciuta la caratteristica di residenzialità”;

- su tale osservazione l'organo comunale cui spetta l'onere di formulare le proprie deduzioni, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e opposizioni (ex art- art. 3, comma 5, della L.r. n. 71/78), non ha espresso alcuna valutazione;

- con Decreto Assessoriale 18 ottobre 2006 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica è stato approvato il P.R.G. del Comune di Misilmeri ed i suoi allegati, omettendo di assumere le determinazioni di competenza, previste dall'art. 4 della L.r. n. 71/78, sulla opposizione in argomento;

- con Sentenza n° xxxx/15 Reg. Coll. N° 00652/2007 Reg. Ric., notificata a questo Ente in data 26/01/2021, il TAR ha disposto l'Annullamento del P.R.G. *“per la parte relativa al territorio oggetto della opposizione della ricorrente, con il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri di esaminare l'opposizione presentata dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per poi trasmettere le relative valutazioni all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che provvederà ad assumere le definitive determinazioni su tale opposizione, nei tempi e nei modi di legge”*, pur ammettendo che *“E' incontroverso in giurisprudenza che le osservazioni/opposizioni proposte dai cittadini o dai proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma meri apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio”*;

- il P.R.G., adottato con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del 12/08/2002, puntava alla costruzione di una maglia viaria rinnovata in ragione sia delle zone edificate esistenti che delle previsioni di espansione nonché dei collegamenti con le arterie di grande viabilità territoriale;

- che all'atto della notifica della sentenza il Responsabile pro-tempore dell'Area 4, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, ha avviato le procedure richieste dal TAR, in qualità di Responsabile del procedimento;

Visto il parere espresso sulla osservazione n. 75 dal Responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, che si allega alla presente sub lett. A) per fare parte integrante del provvedimento, che nel merito osserva:

- che le valutazioni relative alla perimetrazione delle zone “B” e “Br” del PRG vigente attengono alle scelte ed al dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico che non possono tenere in considerazione valutazioni su “diritti edificatori consolidati” (peraltro non supportati da giustificazioni normative);
- che la nuova arteria di circonvallazione esterna e l'asse di previsione che avrebbe dovuto attraversare il lotto della richiedente - per collegare i plessi scolastici “V. Landolina” e “Mons. Romano” siti in via Elio Vittorini alla viabilità principale – non sono stati realizzati;
- che la previsione di nuova strada è oggi decaduta, in virtù della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all'esproprio, ex art. 9 D.P.R. 327/01;
- che di grande importanza, anche alla luce della recente alluvione del 3 novembre 2018 che ha mostrato le fragilità intrinseche del territorio in prossimità dei corsi d'acqua, è ancora oggi il progetto di Piano Regolatore nella parte relativa alle aree poste a margine del “Vallone Rigano”, suscettibili di esondazioni, nelle quali sono state previste idonee zone di verde di tutela dei valloni e di zone di Verde Agricolo di pausa e rispetto dalle urbanizzazioni. Tale previsione non solo non va modificata, ma si

ritiene vada, ove possibile, rafforzata;

Tutto ciò premesso,

Considerato che il superiore parere conclude: *"si ritiene che l'osservazione in oggetto non debba essere accolta. Si propone di conseguenza la conferma delle dimensioni della Z.T.O. Br prevista per il lotto della opponente nel P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del 12/08/2002 e l'estensione della Z.T.O "E2" sulla parte del lotto della ricorrente precedentemente interessata dalla previsione della nuova strada oggi decaduta per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio"*;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare alla formulazione delle deduzioni sulle opposizioni e osservazioni, ai sensi dell'art. 3 della L.r. n. 71/78;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150;

Vista la L. 06/08/1967 n° 765;

Visto il D.M. 2 aprile 1968 n° 1144;

Visto il D.P.R. 380/01 T.U. Edilizia;

Visto il vigente P.R.G. il Regolamento edilizio e le N.T.A. del Comune di Misilmeri;

Condivise le deduzioni espresse sulla opposizione n. 75 dal Responsabile pro-tempore dell'Area 4/Responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro;

Propone

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

1) di dare atto che le deduzioni espresse sulla opposizione n. 75 dal Responsabile del Procedimento, arch. G. Lo Bocchiaro, fanno parte integrante del presente provvedimento, cui sono allegate sub. Lett. A);

2) di condividere il parere espresso dal Responsabile del procedimento, sintetizzato in narrativa, e, quindi, di non accogliere l'osservazione n. 75;
e, per l'effetto,

3) di confermare la destinazione a ZTO "Br1", prevista per il lotto della opponente nel P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del 12/08/2002 e l'estensione della Z.T.O "E2" sulla parte del lotto della ricorrente precedentemente interessata dalla previsione della nuova strada oggi decaduta per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio;

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area 4 di provvedere ad ogni altro adempimento previsto ex lege, conseguente all'avvenuta adozione della presente proposta di deliberazione;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del vigente O.A.EE.LL.

Misilmeri 29.03.2021

Il proponente
F.to arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 29.03.2021

Il Responsabile dell'Area 4

F.to arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 31.03.2021

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.4 dell'o.d.g, avente ad oggetto:«Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. XXXX/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 75».

Si da atto che sono presenti nell'aula virtuale n.14 consiglieri, assenti n.2 (Cerniglia Filippo e Stadarelli Rosalia).

Per l'amministrazione sono presenti gli assessori : Domenico Cammarata e Maria Concetta Fascella;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Architetto Rita Corsale, Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica";

In assenza di interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. XXXX/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 75», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	14	
Voti Favorevoli	12	

Astenuti	2	Arnone Angelo e D'Acquisto Rosalia
----------	---	------------------------------------

Delibera

– di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. xxxx/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 75», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Delibera

Con successiva votazione, voti favorevoli 12, astenuti 2 (Arnone Angelo e D'Acquisto Rosalia);

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: sig. Antonino Tubiolo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 05/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì, 06.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 06.05.2021 al 21.05.2021

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 22.05.2021

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 06.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE